REGOLAMENTO (CEE) N. 3634/89 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 137/79, relativo all'istituzione di un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 804/86 (2), ha istituito un metodo di cooperazione amministrativa speciale per l'applicazione del regime intracomunitario ai prodotti pescati da navi degli Stati membri;

considerando che, con effetto a partire dal 1° gennaio 1988, il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3528/89 (4), ha introdotto, sulla base delle nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci; che è, pertanto, opportuno adattare in conseguenza la terminologia tariffaria che figura nel testo del regolamento (CEE) n. 137/79;

considerando che il regolamento (CEE) n. 137/79 prevede che i prodotti pescati da navi degli Stati membri possono essere trasportati in un paese o territorio situato al di fuori della Comunità ed in seguito rispediti nella Comunità;

considerando che le pratiche commerciali in uso fanno sì che tali prodotti siano a volte rispediti nella Comunità tramite invii frazionati;

considerando che detto regolamento non prevede tali casi di rispedizione tramite invii frazionati;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni relative a tali invii e che quindi è necessario prevedere modalità che garantiscano l'identità dei prodotti ed il mantenimento delle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 137/79 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Nel quadro dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma del trattato, è istituito un documento T 2 M. Tale documento è inteso ad accertare che i prodotti pescati dalle navi degli Stati membri e introdotti nella Comunità allo stato naturale, oppure dopo aver subito a bordo di navi degli Stati membri un trattamento non comportante l'esclusione dei prodotti ottenuti dal capitolo 3 o dai codici NC 1504 o 2301 soddisfino le condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato. »

2. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 6*

Qualora i prodotti pescati abbiano subito a bordo di una nave che ha proceduto alla loro cattura un trattamento comportante la classificazione dei prodotti ottenuti nei codici NC 1504 o 2301, il capitano di detta nave deve completare i riquadri da 4 a 8 dell'originale e della copia del documento T 2 M di cui trattasi e far menzione di tale trattamento nel proprio libro di bordo. »

3. È inserito il seguente articolo 10 bis:

« *Articolo 10 bis*

1. Quando i prodotti pescati o i prodotti ottenuti a bordo, di cui all'articolo 1, sono stati trasportati in un paese o territorio situati al di fuori della Comunità, e sono destinati ad essere inoltrati verso la Comunità tramite invii frazionati, l'originale del documento T 2 M, redatto secondo quanto disposto all'articolo 5 e, se del caso, agli articoli da 6 a 9, deve essere conservato in detto paese o territorio dal capitano o dal suo rappresentante. Una copia di tale documento sarà inviata immediatamente all'ufficio doganale del porto d'immatricolazione o di armamento del peschereccio.

2. Per ogni invio parziale, il capitano o il suo rappresentante redigono un estratto del documento T 2 M, utilizzando a tale fine un formulario del blocchetto di formulari T 2 M rilasciato conformemente all'articolo 4.

Ogni estratto deve recare un riferimento al documento iniziale e l'indicazione, nel riquadro 4, della natura e della quantità dei prodotti oggetto di invio parziale.

(1) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 14.
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 1.

Ogni estratto deve essere munito di una delle seguenti diciture in caratteri leggibili :

— Extracto
— Udskrift
— Auszug
— Απόσπασμα
— Extract
— Extrait
— Estratto
— Uittreksel
— Extracto

3. Per ogni invio parziale, l'originale dell'estratto del documento T 2 M, accompagnato dall'attestato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, deve essere esibito all'ufficio doganale dello Stato membro dove i prodotti che costituiscono l'invio parziale formano oggetto di una dichiarazione ai fini della loro assegnazione ad un regime doganale.

4. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 3 invia immediatamente all'ufficio doganale del porto di immatricolazione o di armamento del peschereccio una copia debitamente vistata dell'estratto del documento T 2 M. Inoltre, tale copia deve recare un riferimento alla dichiarazione relativa al regime doganale assegnato.

5. Il documento T 2 M iniziale deve essere conservato fino a quando la totalità dei prodotti che ne formano oggetto abbia ricevuto una destinazione.

Il capitano o il suo rappresentante deve indicare nel riquadro « Osservazioni » del documento T 2 M iniziale, per ogni destinazione, il numero e la natura dei colli, il peso lordo (kg), come pure la designazione della merce. Se tale designazione consiste in un invio parziale inoltrato verso la Comunità, in conformità del paragrafo 2, dovrà comunque indicare il numero e la data dell'estratto corrispondente. Quando la totalità dei prodotti che formano oggetto del documento T 2 M iniziale ha ricevuto una designazione, l'originale di tale documento deve essere immediatamente rispedito all'ufficio doganale del porto di immatricolazione o di armamento del peschereccio.

6. Per assicurare la riscossione dei dazi e di altre imposizioni eventualmente esigibili, le autorità doganali dell'ufficio doganale di cui al paragrafo 3 autorizzano lo sdoganamento dei prodotti pescati, nell'ambito del regime comunitario, soltanto previa costituzione di una garanzia. Detta garanzia è svincolata previa centrizzazione dell'ufficio doganale del porto di immatricolazione o di armamento del peschereccio. Tale autorizzazione è data al più tardi un mese dopo il ricevimento dell'originale del documento T 2 M di cui al paragrafo 5. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1989.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione